

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 128 DEL 27/01/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA SCADENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO E DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA "RADIOLOGIA" DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANTORSO, DR. VINCENZO IURILLI.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 154/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 3600 del 16 gennaio 2023 il dr. Vincenzo IURILLI, dipendente a tempo indeterminato con incarico di Direttore dell'unità operativa complessa "Radiologia" del presidio ospedaliero di Santorso, ha comunicato le dimissioni volontarie dall'impiego a decorrere dal giorno 1 febbraio 2023 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 31 gennaio 2023) a seguito di conferimento dell'incarico di Direttore di struttura complessa presso altra Azienda U.L.S.S. della Regione del Veneto;
- con le dimissioni il dipendente ha rinunciato alla richiesta di aspettativa per la conservazione del posto di lavoro, presentata con nota n. 318 di prot. del 2 gennaio 2023.

Considerato che:

- l'articolo 104 del C.C.N.L. per l'area sanità stipulato il 19 dicembre 2019 disciplina le dimissioni dei dirigenti del ruolo sanitario delle Aziende del Servizio sanitario nazionale;
- il comma 5 del suddetto articolo 104 consente alla parte che riceve la dichiarazione di dimissioni, di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro sia all'inizio, sia durante il decorso del termine del preavviso ordinariamente previsto, con il consenso dell'altra parte;
- in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, non trova applicazione la penale di mancato preavviso prevista dall'articolo 104 del citato C.C.N.L.;
- la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente che interviene in assenza di preavviso di dimissioni non consente la programmazione delle ferie secondo le modalità previste dal contratto collettivo applicabile e trova pertanto applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 135) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019 ribadisce l'esonero di responsabilità dell'Azienda in merito al pagamento delle ferie non fruito dal dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei casi in cui l'impossibilità di programmare la fruizione delle ferie dipenda dalla scelta del dipendente di cessare il proprio rapporto di lavoro in termini di tempo incompatibili con l'ordinaria programmazione della fruizione dei congedi contrattualmente previsti.

Visti e richiamati:

- l'articolo 104 del C.C.N.L. per l'area sanità stipulato il 19 dicembre 2019;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 135);
- la sentenza n. 95/2016 la Corte Costituzionale ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del D.L. n.95/2012 e s.m.i. *"di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)"*;

- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019, la quale precisa che *“le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dirigente”*.

In relazione a quanto sopra riportato il Direttore dell'Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” in qualità di dirigente responsabile del procedimento, propone di provvedere sulla dichiarazione delle dimissioni rassegnate da parte del dipendente dr. Vincenzo IURILLI.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di prendere atto della dichiarazione di dimissioni, con contestuale rinuncia all'istanza di aspettativa in precedenza inoltrata, pervenuta dal dr. Vincenzo IURILLI, dal contratto di lavoro a tempo indeterminato e dall'incarico di Direttore dell'Unità operativa complessa “Radiologia” del presidio ospedaliero di Santorso con la nota di protocollo n. 3600 del 16 gennaio 2023;
2. di stabilire, in accordo con quanto indicato dal dipendente ai sensi dell'articolo l'articolo 104, comma 5, del C.C.N.L. per l'area sanità stipulato il 19 dicembre 2019, che le suddette dimissioni hanno efficacia dal giorno 1 febbraio 2023 (intendendosi il giorno 31 gennaio 2023 quale ultimo giorno del rapporto di lavoro);
3. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 135) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.